

REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione⁽²⁾, reca le modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose; che, per proteggere da una concorrenza sleale determinati termini che si aggiungono alla denominazione di vendita di certe bevande spiritose, elaborate secondo metodi tradizionali, occorre riservare l'uso di tali termini esclusivamente alle bevande definite nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente articolo 7 bis è inserito nel regolamento (CEE) n. 1014/90:

• Articolo 7 bis

I termini aggiunti alla denominazione di vendita, indicati nell'allegato, sono riservati ai prodotti ivi definiti.

Le bevande spiritose che non rispondono alle caratteristiche stabilite per i prodotti definiti nell'allegato non possono recare le denominazioni ivi indicate.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 105 del 25. 4. 1990, pag. 9.